



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

Prot. n. 65345

Ferrara, 7 luglio 2017

Tit. I Classe 8 Fasc. -

CIRCOLARE n. 1 del 07/07/2017

A tutto il Personale Tecnico-Amministrativo

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri

LORO SEDI

E p.c. Al Magnifico Rettore

Al Pro-Rettore Vicario

Ai Delegati del Rettore

Al Direttore Generale

Al Nucleo di Valutazione

Oggetto: Circolare 1/2017 - Legge 6 novembre 2012, n. 190, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – disposizione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In attuazione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 33/2013, recante norme in materia di trasparenza.

Quanto agli **specifici obblighi di pubblicazione**, l'allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione¹ contiene la **tabella** recante oltre che l'indicazione dei medesimi, anche, ai fini dell'adempimento

¹ Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione d'Ateneo e il relativo allegato è disponibile nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente <http://www.unife.it/at/altri-contenuti-corruzione>



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

degli obblighi di trasmissione e pubblicazione di dati, informazioni e documenti, l'individuazione del responsabile dell'elaborazione e della pubblicazione.

Gli articoli citati nella presente Circolare senza l'indicazione del provvedimento normativo si devono intendere riferiti al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016².

Principio generale di trasparenza- Definizione e finalità (art. 1)

La **trasparenza**, nella nuova formulazione dell'articolo 1, è ora definita **accessibilità totale dei dati e documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo **scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione** degli interessati all'attività amministrativa e **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle **funzioni** istituzionali e sull'utilizzo delle **risorse** pubbliche.

Libertà di accesso (art. 2), pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3), Dati aperti e riutilizzo (art. 7), Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9)

In base al nuovo art. 2, oggetto del decreto legislativo in esame è la **libertà di accesso**, di **chiunque**, ai **dati** e ai **documenti detenuti** dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis³.

Tale libertà di accesso si realizza:

- 1) **tramite l'accesso civico e**
- 2) **tramite la pubblicazione** in formato di tipo aperto sui siti istituzionali, nella sezione *Amministrazione trasparente* (secondo le specifiche di cui all'all. A del decreto legislativo) di **documenti, informazioni e dati** concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. All'obbligo di pubblicazione corrisponde il **diritto di chiunque** di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Le amministrazioni, inoltre, non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e **chiunque** ha **diritto** di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli. Chiunque ha, altresì, il diritto di riutilizzarli senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Costituisce **limite** alla libertà di accesso la **tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti**.

Accesso civico (art. 5)

Il Decreto legislativo 97/2016, oltre ad intervenire su talune disposizioni che disciplinano gli obblighi di pubblicazione, ha introdotto **una nuova fattispecie di accesso civico, il cosiddetto accesso civico generalizzato**⁴.

² Vedasi a tal proposito anche la [Delibera ANAC 1310/2016](#)

³ Tra i soggetti indicati dall'art. 2 bis figurano le società in controllo pubblico; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato che svolgono attività finanziata da pubbliche amministrazioni e i cui titolari o componenti dell'organo di amministrazione o indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

⁴ Vedasi a tal proposito <http://www.unife.it/at/altri-contenuti-accesso-civico>



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

Oltre a quello già previsto, che si estrinseca nel diritto di chiunque di richiedere i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, si è ora sancito il **diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti** dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Ciò **allo scopo** di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e **nel rispetto dei limiti** relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti specificati dal nuovo articolo 5-bis introdotto nel D.Lgs. 33/2013. L'esercizio dell'accesso sarà regolato con apposito Regolamento d'Ateneo in corso di emanazione.

Publicazione delle banche dati (Art. 9-bis)

Il D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ha individuato alcune banche dati detenute da soggetti pubblici in cui confluiscono dati comunicati dalle pubbliche amministrazioni (allegato B al D.Lgs. 33/2013). Con riferimento ai dati effettivamente contenuti nelle Banche dati di cui al citato allegato B al D.Lgs. 33/2013, si è previsto che con la **comunicazione** dei dati, delle informazioni o dei documenti da parte delle amministrazioni ai soggetti titolari della corrispondente banca dati **nonché** la **pubblicazione** sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti si intendono assolti gli obblighi di pubblicazione.

A tal riguardo, la norma transitoria prevista dal D.Lgs. 97/2016 stabilisce che le amministrazioni, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, **verifichino** la completezza e la correttezza dei dati **già comunicati** alle amministrazioni **titolari delle banche dati** indicate nell'Allegato B del *decreto legislativo n. 33 del 2013* (come modificato dal D.Lgs. 97/2016), **e, se necessario, trasmettono** alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati.

Qualità delle informazioni (art. 6)

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni **garantiscono la qualità** delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone:

- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza;
- la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'*articolo 7* del D.Lgs. 33/2013.

Non giustifica l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, l'esigenza di assicurare la qualità delle informazioni.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8)

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono "**pubblicati per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, **e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali**".



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

Decorsi questi termini per i quali vi è obbligo di pubblicazione, i dati sono comunque accessibili ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

In **deroga** ai termini sopra indicati, l'art. 14, comma 2, precisa che le amministrazioni pubblicano i dati relativi ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (non attribuiti a titolo gratuito) nonché i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico. Fanno eccezione le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Con delibera 382 del 12 aprile 2017, l'ANAC ha deliberato di **sospendere l'efficacia** della delibera n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'**art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici**, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

In **deroga** ai termini sopra indicati, l'art. 15, comma 4 precisa che, per le informazioni specificate dall'art. 15, commi 1 e 2, relative ai titolari di incarichi di **collaborazione** o **consulenza**, l'obbligo di pubblicazione deve essere assolto entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Tuttavia, occorre considerare che - in riferimento agli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso - "la **pubblicazione** degli estremi degli atti..., completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, **nonché la comunicazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**". Si rappresenta, inoltre, che la citata comunicazione ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 ha cadenza semestrale.

In considerazione delle criticità relative al coordinamento degli artt. 8 e 15, si ritiene che, in ogni caso, si debba procedere, **con tempestività**, alla pubblicazione dei dati, documenti e informazioni sopra indicati, in ragione degli effetti ad essa collegati: acquisizione di efficacia e presupposto di legittimità della liquidazione dei compensi.

Riutilizzo dei dati pubblicati (Art. 7-bis)

Limiti alla trasparenza

L'osservanza degli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione di documenti, informazioni e dati sul sito web istituzionale pone problemi di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali.



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 33/2013, è ritenuta lecita la diffusione attraverso siti istituzionali dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari⁵, che si realizza per effetto dell'osservanza degli obblighi di pubblicazione. E', inoltre, lecito il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* del D.Lgs. 33/2013 (vedasi precedente paragrafo Obbligo di trasparenza e diritto alla conoscibilità) nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Tuttavia, occorre tener presente che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

E' consentita la pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi. Essa è, infatti, finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

E' consentito pubblicare sul sito dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, in tal caso, a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti e rispettando i limiti di cui all'art. 5 bis.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera d)* del decreto legislativo n. 196 del 2003 (vale a dire i "dati sensibili", che consistono in dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Non sono consentiti la diffusione e l'accesso:

- a) in relazione ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla

⁵ Si riportano le definizioni di dati sensibili e dati giudiziari contenute nella normativa in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 196/2003:

- "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u)*, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

- legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) in relazione all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - d) in relazione ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
 - e) per i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica; essi non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (cfr art. 9 D.Lgs. 322/1989)
 - f) per i dati previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico;
 - g) per i dati che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica;
 - h) per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - i) in relazione ai dati per i quali il *Regolamento di Ateneo sulle modalità di esercizio e casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/90 e del d.p.r. n. 184/2006* dispone l'esclusione del diritto di accesso.

Controllo sull'adempimento degli obblighi di trasparenza (artt. 43, 44 e 45)

Il **controllo interno** sull'adempimento degli obblighi di trasparenza è svolto dal **Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza**.

Il Responsabile:

- assicura completezza, chiarezza e aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati, avvalendosi, a tal fine, dei **Responsabili delle strutture** che sono tenuti a garantire il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare;
- segnala all'Organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla e assicura, anche unitamente ai Responsabili delle Strutture cui pervengono istanze di accesso civico di cui al secondo comma dell'art. 5, la regolare attuazione dell'accesso civico, secondo quanto previsto dal relativo regolamento di Ateneo.

L'attuazione degli obblighi di trasparenza è elemento preso in considerazione dai soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance nonché dall'OIV, ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione, elaborazione e pubblicazione⁶ dei dati.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza è soggetto anche al controllo dell'**ANAC**, che esercita, a tal fine, **poteri ispettivi** e può **ordinare** la pubblicazione di dati, informazione e documenti, l'adozione di atti o provvedimenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

⁶ A seconda dei casi.



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

L'ANAC esercita un **controllo** sull'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. Può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

L'ANAC **segnala** i casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del responsabile tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'ANAC **segnala** altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Infine, **controlla e rende noti** i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 14](#)⁷ del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Sanzioni (art. 46, art. 12)

Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili:

- 1) l'inadempimento degli obblighi di **pubblicazione** previsti dalla normativa vigente
- 2) il rifiuto, il differimento e la limitazione **dell'accesso civico**, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis

La responsabilità è esclusa se il responsabile prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Sanzioni per casi specifici (art. 47)

L'art. 47 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione del relativo provvedimento in caso di:

- 1) mancata o incompleta comunicazione da parte dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (non attribuiti a titolo gratuito) delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti:
 - a) la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica;
 - b) la titolarità di imprese;
 - c) le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
 - d) tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica.
- 2) mancata o incompleta comunicazione da parte dei titolari di incarichi dirigenziali delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti:

⁷ Nello specifico, per gli adempimenti di cui all'art. 14, si veda la [determinazione ANAC n. 241/2017](#) "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016".



Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza

- a) la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica;
 - b) la titolarità di imprese;
 - c) le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
 - d) tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica;
 - e) gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
- 3) mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*) da parte del responsabile della pubblicazione.
- 4) mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 (*dati sui pagamenti dell'amministrazione*), da parte del responsabile della pubblicazione.

L'art. 47, al secondo comma, prevede inoltre la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, senza la pubblicazione sul sito del provvedimento, in caso di:

- 1) violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22](#), comma 2, da parte del responsabile;
- 2) mancata comunicazione ai soci pubblici, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Alla mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'[articolo 22](#) comma 1, consegue il divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore (art. 22, comma 4).

L'art. 15, comma 3, prevede in caso di omessa pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza, dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato:

- 1) la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo;
- 2) il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

Tutela giurisdizionale (art. 50)

Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

Per dubbi o chiarimenti potete scrivere all'Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza, all'indirizzo trasparenza@unife.it.

Certo della vostra collaborazione, invio cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
f.to Dr. Alberto Domenicali

MC/